

**ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTAHKARANA
A.P.S.**

**DOMUS AKASHA-STRADA DEL TIRRENO 8D -CAP 01014- PESCIA
ROMANA (VT)
C.F.: 97880220583**

Verbale d'Assemblea Straordinaria

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di Dicembre alle ore 12,30 presso la sede della Associazione a Pescia Romana (VT), Strada del Tirreno, 8D Cap 01014, si è riunita l'intera rappresentanza dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1)decisione di trasformarsi da Associazione culturale in Associazione culturale di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore e ingresso nuovi soci;
- 2)adozione di un nuovo Statuto;
- 3)modifica denominazione dell'Associazione e clausola statutaria;
- 4)modifica sede legale dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione, Sig.ra Cristina Vignato, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale. Il presidente constata e fa constatare la piena validità dell'odierna Assemblea straordinaria, in quanto è rappresentata l'intera Associazione per la presenza di tutti i suoi membri e soci fondatori, oltre la maggioranza assoluta degli altri soci.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Orietta Fasolo, presente che accetta, passando immediatamente al primo argomento posto all'ordine del giorno:

- 1)decisione di trasformarsi, ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, in Associazione culturale di Promozione Sociale- Ente del Terzo Settore e ingresso nuovi soci.

Al fine di certificare il lavoro lungo svolto dal Consiglio Direttivo, finalizzato alla trasformazione dell'Associazione culturale nell'Ente del Terzo Settore nella veste di Associazione culturale di Promozione Sociale, processo reso necessario alla luce della Legge n. 106/2016 (Riforma del Terzo Settore) e del D.L. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che normano la gestione delle Associazioni facenti parte degli Enti del Terzo Settore, al cui registro l'Associazione intende iscriversi per farne parte, il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare l'approvazione della trasformazione.

Contestualmente alla trasformazione e funzionale alla stessa, l'Assemblea accetta l'ingresso dei nuovi soci con i quali si raggiunge il numero minimo di 7 (sette)

Orietta Fasolo, nata a Padova (PD) il 20/04/1959, residente a Padova (PD) Via F.Liszt 4, Codice Fiscale FSLRRT59D60G224N;

Francesca Caoduro, nata a Vicenza (VI) il 15/06/1964, residente a Vicenza (VI) Contrà Oratorio Dei Servi 9, Codice Fiscale CDRFNC64H55L840C;

Silvia Vignato, nata a Vicenza (VI) il 29/08/1962, residente a Milano (MI) Via Dei Transiti 4, Codice Fiscale VGNSLV62M69L840U;

Elisa Giacchini, nata a Leonberg (Germania) il 04/04/1970, residente a Marino (RM) Via dell'Astrologia 26, Codice Fiscale GCCLSE70D44Z112N;

Si apre la discussione e con la votazione l'Assemblea approva la trasformazione in Associazione di Promozione Sociale-Ente del Terzo Settore e l'ingresso dei nuovi soci.

Il Presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno specificando la necessità dell'Associazione di approvare un nuovo Statuto, in linea con la trasformazione dell'Associazione in Ente del Terzo Settore e nello specifico nella tipicità di Associazione di Promozione Sociale. Il presidente distribuisce per la lettura il documento e apre la discussione sul punto:

2) adozione di un nuovo Statuto.

I presenti, dopo attenta lettura del documento, approvano all'unanimità lo Statuto riportato in allegato "A" al presente verbale che ne è parte integrante.

Il presidente, per il terzo punto all'ordine del giorno propone di lasciare l'aggettivo "culturale" nella denominazione, evidenziando che il Codice del Terzo Settore indica le attività culturali in "attività culturali di interesse sociale" (lettera "d" comma 1 art.5 CTS, D.Lgs n. 117/2017) e quindi di intendere proprio tali attività con la parola "culturale". Si passa alla discussione sul punto:

3) modifica denominazione dell'Associazione.

L'Assemblea delibera l'approvazione della nuova denominazione*: "ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTAHKARANA A.P.S".

Nello Statuto riportato in allegato "A" al presente verbale che ne è parte integrante, è prevista una specifica clausola* per l'integrazione automatica nella denominazione degli acronimi Aps e Ets.

4) La nuova sede dell'Associazione dalla data del presente verbale e per approvazione dell'Assemblea è la seguente: Pescia Romana (VT), Strada del Tirreno, 8D Cap 01014, presso Domus Akasha.

I presenti approvano all'unanimità, la sede legale dell'Associazione viene trasferita.

Il Presidente, prima di chiudere l'Assemblea domanda ai presenti se vi sono varie ed eventuali su cui discutere, non essendovi null'altro a deliberare, dichiara la seduta sciolta alle ore 16.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale

Il Presidente

Cristina Vignato

Il Segretario

Orietta Fasolo

Il Presidente dell'Associazione (Cristina Vignato)

Il Vice Presidente dell'Associazione (Orietta Fasolo)

Il Segretario (Marco Vignato)

Consigliere (Silvia Vignato)

Consigliere (Francesca Caoduro)

Consigliere (Laura Torresin)

Consigliere (Elisa Giacchini)

Cristina Vignato

Orietta Fasolo

Marco Vignato

Silvia Vignato

Francesca Caoduro

Laura Torresin

Elisa Giacchini





ALLEGATO "A"

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTAHKARANA A.P.S.

STATUTO

ART. 1

La già costituita Associazione in data 25 febbraio 2016, con il verbale di Assemblea riunita in forma straordinaria il 13 dicembre 2021, delibera le opportune modifiche, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

La nuova denominazione dell'Ente è:

"ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTAHKARANA A.P.S."

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La sede legale è Pescia Romana (VT), Strada del Tirreno, 8D Cap 01014. La sede è denominata Domus Akasha.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione denominata: "ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTAHKARANA A.P.S." è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, che costituiscono l'oggetto sociale, specificate nel successivo art. 6 dello Statuto, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

La "ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTAHKARANA A.P.S." non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

• In particolare l'Associazione si pone come finalità istituzionali:

1. promuovere il benessere bio psico spirituale, l'armonia interiore come cura dell'essere e l'integrazione della persona in tutti i suoi livelli;
2. promuovere e divulgare la filosofia Counseling, in ogni suo campo di intervento;
3. favorire lo sviluppo armonico delle relazioni personali, interpersonali, familiari, lavorative

- e sociali;
- 4. favorire l'integrazione sociale della persona attraverso lo sviluppo e l'espressione dei propri valori e risorse personali;
- 5. promuovere la cultura artistica, anche valorizzando le differenze individuali e l'integrazione tra diverse culture;
- 6. creare e sviluppare collaborazioni con altri enti e/o associazioni nel territorio;
- 7. organizzare seminari come luogo d'incontro e di aggregazione per lo scambio di interessi culturali;
- 8. promuovere discipline olistiche;
- 9. proporsi come luogo d'incontro e aggregazione nel nome di interessi culturali e del benessere, assolvendo la funzione sociale di crescita umana attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

L'Associazione si propone di non disporre limitazioni, con riferimento alle condizioni economiche e discriminanti di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati.

ART. 6 (Attività)

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono di seguito elencate con la "lettera" di riferimento all'art.5 D.Lgs. 117/2017:

- "d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 c. 266, della L.24/12/2007 n. 244".

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nella realizzazione di: attività di Counseling individuale e di gruppo; organizzazione di corsi e seminari di autoformazione, formazione extra scolastica della persona in ambito socio educativo, socio sanitario, socio aziendale; attività interculturale; attività divulgative ed informative quali: conferenze, incontri; redazione di articoli (anche attraverso l'utilizzo di blog e social networks); proiezione di film e documentari; corsi e lezioni in ambito artistico, culturale ed educativo per i bambini, ragazzi e adulti; organizzazione di eventi e festival; attività di supervisione individuale e di gruppo, consulenza; attività culturali; attività di formazione, corsi di aggiornamento teorico e pratici, percorsi individuali e di gruppo per il benessere biopsicospirituale della persona attraverso:

- sessioni di lettura dei registri akashici
- tecniche di regressione e ipnosi regressiva
- tecniche di riequilibrio energetico
- musicoterapia e canto armonico
- tecniche di massaggio
- meditazione

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da Decreto ministeriale. Quali attività diverse, per finanziare l'attività

istituzionale, si prevedono: concerti, istituzione di concorsi artistici, attività di produzione audiovisiva, scenica e artigianale, vendita di libri, vendita di biglietti.

L'individuazione di altre attività diverse è operata da parte del consiglio direttivo e rinviata alla determinazione da parte dell'organo sociale.

L'Associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono associarsi anche altre associazioni di promozione sociale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile a nessun titolo; inoltre non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista (per gli associati di minore età, il diritto di votare è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi);
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 9 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

ART. 10 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 11 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione



ART. 12 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati o cinque nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dal presidente tra i convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio sociale, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso affisso almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto (straordinaria);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (straordinaria);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza (straordinaria).

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dal consiglio direttivo assieme agli altri componenti del consiglio direttivo stesso.

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di assenza di entrambi, il sostituto scelto tra i consiglieri sarà quello più anziano anagraficamente.

Art. 18 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio/Rendiconto Economico Finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e

delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.
2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.).
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.).

Cristina Spinato

Ornella Gajek

Elaine Spinato

Silvia

Francesca Cordone

Laura Taverio

Sha H.L.

